

**Settore: SC**  
**Proponente: 16.A**  
**Proposta: 2016/181**

**del 03/05/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 649**

**del 03/05/2016**

**SERVIZI ALLA CITTA'  
SERVIZI AI CITTADINI**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA  
VITTORANGELI N. 3, 2° P., INT. 6 - PREGRESSA DECADENZA  
DALL'ASSEGNAZIONE - REVOCA**

## IL DIRIGENTE

premesso che con propria determinazione n. 4 dell'8/1 u.s. dichiarava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Vittorangeli n. 3, 2° p., int. 6, a carico del relativo inquilino – le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A" al presente atto - e rispettivo nucleo, in seguito al mancato rinnovo della dichiarazione di ospitalità temporanea a favore di un convivente *more uxorio* della figlia; ospitalità che era stata dichiarata – nonché autorizzata (silenzio-assenso) - per la prima volta il 31 ottobre 2014 e che, dunque, era scaduta il 30 ottobre 2015;

dato atto che il provvedimento di decadenza era stato preceduto da una nota di "avvio del procedimento" (prot. 1103 del 3 novembre 2015), notificata all'inquilino il 12/11 successivo, con la quale si assegnava il termine di 30 gg. dal ricevimento per rinnovare la dichiarazione di ospitalità, termine che veniva quindi a scadere il 12 dicembre 2015; entro tale termine l'inquilino non dichiarava il rinnovo dell'ospitalità temporanea, né recandosi personalmente presso l'Uff. Casa, né con alcun altro mezzo, mentre permaneva la residenza anagrafica dell'ospite nella sua scheda di famiglia dell'Anagrafe della Popolazione Residente (cfr. regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP - delib. Cons. comun. n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D);

vista la relazione (prot. 663/P4 del 27/4 u.s.) dell'Assistente sociale del Polo territorialmente competente, nella quale si espone che il nucleo dell'inquilino è oggetto di un progetto di sostegno per problemi sociali, relazionali e di gestione economica, con particolare riferimento alla figlia minore; progetto il cui svolgimento risulta oggi ostacolato dall'intervenuta decadenza dall'assegnazione dell'alloggio pubblico;

considerato che la "grave violazione al regolamento d'uso degli alloggi" che aveva originato il provvedimento ablativo è stata, sia pur tardivamente, rimossa dall'inquilino, in quanto l'ospite non autorizzato è stato cancellato dalla sua scheda di famiglia per emigrazione in altro comune il 29 gennaio u.s. (un mese e mezzo dopo il termine intimato con l'"avvio di procedimento");

ritenuto, quindi, che la decadenza – pur emanata nel pieno rispetto della legge regionale e del regolamento comunale sull'ERP, nonché con le garanzie di contraddittorio con l'inquilino – risulti oggi inadeguata a perseguire l'obiettivo socio-assistenziale cui è preordinata l'Edilizia Residenziale Pubblica,

### d e t e r m i n a

di revocare il proprio provvedimento n. 4 dell'8/1 u.s., di decadenza dell'inquilino dall'assegnazione dell'alloggio pubblico indicato in epigrafe, senza pregiudizio per gli effetti prodottisi *medio tempore*.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.